

Imposta municipale in autoliquidazione. Per gli altri tributi bollettini precompilati

Riscossione della Iuc tripartita

Modalità differenziate per Imu, Tari e tassa servizi

DI **MATTEO BARBERO**

La riscossione della Iuc, l'imposta unica comunale istituita dalla legge di Stabilità 2014, seguirà modalità differenziate per ciascuna delle tre componenti (Imu, Tasi e Tari) in cui essa si articola. È un'ulteriore conferma che il preteso carattere unitario del nuovo tributo è più apparente che reale.

La normativa

Per l'Imu, l'art. 1, comma 703, della legge 147/2013 fa salva la specifica disciplina previgente. Continuerà, pertanto, ad applicarsi l'art. 13, comma 12, del dl 201/2011, ai sensi del quale il versamento dell'imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante modello F24 oppure mediante bollettino postale centralizzato.

Per la Tasi e per la Tari, invece, viene in considerazione quanto disposto dal precedente comma 688, che prevede la possibilità di utilizzare (oltre a F24 e bollettino postale) anche i sistemi elettronici di incasso e di pagamento sia interbancari che postali (Mav, Rid, Pos, Riba ecc.). Va precisato che, in

tutti i casi, quelle indicate dalla legge sono le uniche forme ammesse, dal momento che sia la disciplina dell'Imu che quella della Iuc prevedono, al riguardo, una deroga espressa alla potestà regolamentare comunale. Ne deriva, ad esempio, che non è possibile riscuote la Tasi o la Tari su un conto corrente postale intestato al comune. Solo per gli enti che optino per la tariffa corrispettiva in luogo della Tari, le modalità di versamento sono rimesse ai regolamenti, ma in tal caso la gestione degli incassi deve essere attribuita obbligatoriamente al soggetto affidatario del servizio rifiuti (comma 690).

Parola ai comuni

All'infuori di questa eccezione, il comma 690 dispone che l'applicazione e la riscossione della Iuc spettano ai comuni. Oltre alla regolamentazione del tributo, la norma include tutte le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione (spontanea e coattiva). Essa, peraltro, non impone (a differenza dell'art. 14, comma 35, del dl 201 per la Tares) alcuna deroga alla potestà regolamentare, lasciando aperta la possibilità di affidamento all'esterno. I comuni,

quindi, potranno esternalizzare (anche disgiuntamente) le predette attività, fatte salve le modalità di versamento spontaneo indicate dalla legge e nel rispetto di quanto prevede l'art. 52, comma 5, del dlgs 446/1997.

Fattispecie derogatorie

Peraltro, la legge 147 prevede anche due fattispecie derogatorie a tale disciplina generale. I comuni, infatti, possono affidare direttamente, senza, cioè, alcuna procedura ad evidenza pubblica:

- l'accertamento e la riscossione della Tasi ai soggetti ai quali nel 2013 risultava attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'Imu;

- l'accertamento e la riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva in favore dei soggetti che nell'anno 2013 erano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti.

Da notare che non sono previsti limiti di durata agli affidamenti diretti.

Stranamente, non è invece consentito affidare la Tari a chi nel 2013 ha gestito la Tares.

Autoliquidazione?

Infine, va evidenziato che, mentre l'Imu rimane un tri-

buto in autoliquidazione, per la Tasi e per la Tari il comma 689 prevede l'obbligo in capo ai comuni di provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati. La norma, tuttavia, non è immediatamente operativa, in quanto rinvia ad uno o più decreti direttoriali delle Finanze. Resta quindi il dubbio se i comuni possano o meno derogare all'obbligo con norma di carattere regolamentare. Si propende per la risposta negativa, anche se non si possono ignorare le enormi complicazioni gestionali che ciò comporterà per i comuni, soprattutto per la gestione della Tasi (per la Tari non dovrebbero esservi problemi). Rispetto al tributo sui servizi indivisibili, infatti, gli enti non dispongono di tutte le informazioni necessarie per procedere alla predisposizione dei bollettini. Basti pensare alla mancanza di dati precisi sugli utilizzatori degli immobili, su cui il comma 681 scarica una percentuale del tributo che potrà variare fra il 10 e il 30%. Per di più, si tratta di un'obbligazione tributaria autonoma da quella del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà fra i due soggetti passivi.

—© Riproduzione riservata—

